



Allegato A)

COMUNE DI NEONELI - PROV. DI ORISTANO
Allegato alla deliberazione

Del C.C. n° 05 in data 09-02-11

ALDO

Rep. 204

del 25-02-11

COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

Il Segretario Comunale
(Nicolina Bonu)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, ED IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI.**

COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

Per copia conforme all'originale
Per uso amministrativo

Neoneli 25 FEB 2010



Segretario Comunale
(D.ssa Nicolina Bonu)

Approvato con deliberazione C.C. n°05 del 09/02/2011

COMUNE DI NEONELI
(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO
DI LOCALI, STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

NORME GENERALI

Art. 1

Principi e Finalità

L'Amministrazione Comunale, intende promuovere e sostenere concretamente l'attività dei cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona e per la promozione delle formazioni sociali e sportive.

Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso a terzi richiedenti dei locali, delle strutture ed impianti sportivi di propria proprietà che consentano l'effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.

Art. 2

Tipologia dei beni

1 - Sono beni demaniali quelli che appartengono all'Amministrazione e sono destinati all'uso pubblico generale e diretto;

Il demanio comunale è costituito dai beni immobili ai sensi di quanto disposto dall'art. 822 c.c., oltre ai cimiteri ed ai mercati di proprietà comunale.

Del demanio fanno parte anche le pertinenze e i diritti di servitù relativi a tali beni.

Caratteristiche dei beni demaniali:

- ✓ *Indisponibilità, in quanto non possono formare oggetto di diritti privati se non nei modi stabiliti dalla legge, sono inidonei ad essere oggetto di possesso privatistico e di acquisto per usucapione, nonché ad essere soggetti ad esecuzione forzata.*
- ✓ *Inapplicabilità dei limiti della proprietà privata.*
- ✓ *Amministrazione pubblica perché la competenza per la gestione dei beni demaniali è attribuita all'autorità amministrativa.*
- ✓ *Godimento limitato da parte dei cittadini, a questi è consentito il godimento dei beni o in via generale con la destinazione all'uso pubblico o in forza di provvedimenti amministrativi di diversa natura.*
- ✓ *Tutela pubblicistica.*

2 - Sono beni patrimoniali indisponibili quelli non facenti parte del demanio (art. 826 cc) e che offrono un'utilità pubblica indiretta; possono appartenere a qualsiasi ente pubblico anche territoriale e ricomprendono: foreste, miniere, reperti di interesse culturale, caserme e armamenti, edifici destinati a servizi pubblici, fauna selvatica, patrimonio ambientali.

Appartengono al patrimonio indisponibile anche i beni acquisiti dall'Amministrazione comunale in forma coattiva ed, in particolare, attraverso espropriazione per pubblico interesse.

A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali possono essere sia beni immobili che beni mobili.

I beni patrimoniali indisponibili sono soggetti allo stesso regime di indisponibilità, impignorabilità e non usucapibilità dei beni demaniali, fino a quando persista per essi un vincolo legale di destinazione di pubblica utilità.

3 - Sono beni patrimoniali disponibili quelli che appartengono allo Stato o ad altro Ente pubblico. Si tratta, quindi, di beni mobili e immobili che non hanno una destinazione o comunque un'utilità pubblica e sono assoggettati in linea di massima alla disciplina privatistica. Pertanto sono alienabili, pignorabili, possono formare oggetto di negozi di diritto privato e possono essere acquistati per

usucapione e, se beni mobili, per possesso. Sebbene i beni patrimoniali disponibili siano di regola soggetti a sequestro e pignoramento, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dell'A.C. depositate presso la Tesoreria Comunale destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, nonché le somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 3

Diverse finalità di assegnazione dei beni immobili comunali

1 - Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri programmi o progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni possono essere assegnati/concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, ente, associazione o altra organizzazione che persegua propri fini distinti da quelli propri del Comune.

In particolare vengono individuate le seguenti due partizioni:

- a) beni per finalità d'interesse pubblico, sociale, aggregativo, culturale, sportivo o comunque non di lucro. Vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, di socio-sanitario ed assistenziale, di area culturale, socio-culturale, dell'impegno civile, del tempo libero, di carattere ricreativo e sportivo, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini con sede nel Comune di Neoneli conformemente alle loro destinazioni d'uso determinate dall'Amministrazione. Le richieste d'utilizzo delle strutture da parte di terzi, singoli o associati, o di enti ed associazioni non residenti all'interno del Comune di Neoneli, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste al cui al precedente comma.

Elenco:

- *Fabbricato "Ex scuola media".*
- *Edificio "Corrale".*
- *Fabbricato "Casa Nonnis".*
- *Edificio polivalente di pertinenza della scuola elementare.*
- *Edificio polivalente "S'Angelu".*
- *Fabbricato Centro di Aggregazione Sociale "Ex Caserma".*
- *Casa del cacciatore "s'Isteddu".*
- *Impianti sportivi [calcio a undici "olai", calcio a cinque "centro sociale e campo tennis "carragu].*
- *Edificio "canile municipale.*
- *Piazza "Orrù" e Piazza Italia.*

- b) beni concessi per fini commerciali, aziendali o comunque di lucro. I beni immobili per finalità commerciali sono concessi con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico. E' facoltà della Giunta Comunale concedere, su proposta motivata del Responsabile del Servizio Tecnico, immobili in locazione od in affitto o in comodato o in uso, in deroga alla precedente disposizione, sempre che esistano rilevanti ragioni di pubblico interesse. Quando sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di tutela, definite da atti dell'Amministrazione, si può altresì concedere, a richiesta, l'uso a tariffa ridotta o gratuita dei locali e beni quale contributo dell'Amministrazione Comunale alla attività svolta dal soggetto richiedente.

Elenco:

- *Edificio in loc. "S'Angelu" Bar-Ristorante "Ex Colonia".*
- *Edificio polivalente "S'Angelu".*
- *Centro ristoro "s'Isteddu".*

2 - I beni immobili di cui al comma 1 b) possono essere concessi, **se in attesa del loro definitivo utilizzo**, in uso temporaneo, in base ad una istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico che prioritariamente premia le finalità d'interesse pubblico, sociale, aggregativo, culturale, sportivo o comunque non di lucro.

Art. 4
Determinazione dei canoni

Il canone da corrispondere al Comune per l'utilizzo del bene è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe e sulla base di apposita perizia o valutazione di stima sottoscritta da tecnico abilitato, che tenga conto dei seguenti criteri valutativi:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto di concessione ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'attività svolta, che sia essa commerciale, produttiva, residenziale, di servizi o altro;
- c) ulteriori altri elementi da tenere in considerazione nel caso specifico, in base alla scienza estimativa. Nessuna modifica può essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune, il quale può alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna.

Art. 5
Modalità di concessione

Per ottenere la concessione degli immobili e degli impianti sportivi è necessario effettuare il versamento delle tariffe dovute.

L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio d'assegnazione delle concessioni, tenuto conto delle finalità disciplinate con il precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari i locali per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione.

A tale proposito l'amministrazione provvederà ogni anno a rendere noto il calendario degli eventi certi di propria iniziativa indicando le strutture di cui intende avvalersi.

Relativamente agli impianti sportivi si applicano i criteri di assegnazione e priorità stabiliti di seguito nell'articolo 22.

Art. 6
Tariffe d'uso per le concessioni temporanee. Riduzioni ed esenzioni

Le tariffe per le concessioni in uso temporanee delle strutture comunali, saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunale coerentemente con le previsioni di Bilancio, in relazione ai costi unitari di utilizzo dei locali.

Tale provvedimento potrà prevedere la riduzione della tariffa in misura totale o pari al 50%, con riferimento alle concessioni in uso per la effettuazione di attività con l'ausilio prevalente del volontariato, oppure da parte di Enti, Associazioni e Gruppi il cui statuto o Atto Costitutivo non preveda il fine di lucro, che posseggano come requisiti:

- a) riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo;
- b) concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali, sociali, ricreativi o sportivi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero o a prezzo concordato con l'Amministrazione Comunale.

La durata della concessione in uso non potrà, in ogni caso, essere superiore alla durata della iniziativa o manifestazione di cui sopra.

L'utilizzo delle strutture comunali per riunioni, conferenze od iniziative di pubblico interesse e senza scopo di lucro, non è soggetto al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

Art. 7

Concessione in uso di locali

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere in uso per un periodo di tempo determinato, previa stipula di apposita Convenzione che preveda, tra l'altro, le finalità socio - culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso, modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, cauzione, modalità di rilascio, prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti, le sottoelencate strutture:

- a) edifici di proprietà comunale o porzione degli stessi, esaurita la necessità di collocarvi strutture o servizi dell'Amministrazione Comunale;
- b) spazi nelle scuole lasciati liberi da attività didattica;
- c) spazi fruibili nelle scuole di proprietà di concerto con l'Autorità scolastica e con l'autorizzazione della stessa nei tempi ad orari extrascolastici, per l'allestimento di corsi e iniziative di durata continuativa;
- d) locali che si rendono disponibili a seguito di ristrutturazione e accorpamento di servizi comunali.

La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni SEI, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Il canone di concessione non potrà in ogni caso essere inferiore alle spese di funzionamento e di gestione ordinaria dell'unità immobiliare o porzione della stessa, oggetto della concessione in uso.

Per i locali adibiti a sedi di associazioni la Giunta comunale, accertatane l'utilità e la convenienza per l'Amministrazione, anche in considerazione della rilevanza dei progetti di cui al comma 1, potrà stabilire che, a scomputo parziale del canone determinato secondo i criteri di cui al comma precedente, i componenti delle associazioni eseguono servizi quali pulizie, custodia e vigilanza o interventi di manutenzione dei locali medesimi, in base a modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 4.

Art. 8

Modalità presentazione delle domande

La domanda per la concessione in uso dei locali o strutture dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo o del singolo richiedente.

Nella domanda di cui al comma precedente potrà essere eventualmente indicato il nominativo di altra persona responsabile dell'organizzazione o dell'iniziativa, la quale dovrà essere presente per tutta la durata della manifestazione ed alla quale si farà riferimento per impartire anche verbalmente prima, o nel corso dell'utilizzo, disposizioni di servizio per l'uso delle strutture stesse. In mancanza è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti della amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri Associati, ausiliari e dipendenti.

Il provvedimento autorizzativo conterrà anche, di volta in volta, il numero massimo delle persone che possono accedere nei locali ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.

Il provvedimento comunale di concessione della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che vigenti norme, in relazione all'attività del conduttore, ponessero a carico del medesimo.

Art. 9

Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato notificato al legale rappresentante del concessionario, l'autorizzazione all'uso delle strutture ove ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali, alle particolari prescrizioni convenzionali d'uso o non sia consona alle finalità che l'Amministrazione si propone nell'ambito del progetto di promozione e tutela dell'associazionismo. Entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento, di cui al precedente capoverso, il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte all'Amministrazione comunale, trascorsi i quali, il provvedimento diventa definitivo ed i locali dovranno essere rilasciati in perfetto stato d'uso nei successivi 15 giorni.

In caso di presentazione di controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale confermerà o meno il provvedimento di revoca, dandone comunicazione al concessionario.

La comunicazione prevederà eventualmente anche il termine di rilascio dell'immobile non superiore a 15 giorni.

Art. 10

Responsabilità degli assegnatari e risarcimento dei danni

Tutti i danni causati diretti ed indiretti ai locali, alle relative suppelletili, durante o in connessione con la concessione d'uso, accertati sulla base del sopralluogo precedente e successivo all'evento/manifestazione compito congiuntamente dal referente dell'amministrazione comunale col richiedente, dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale (danno emergente e lucro cessante).

Anche a tal fine, l'Amministrazione comunale potrà richiedere in riferimento alla struttura concessa in uso, la presentazione di polizza assicurativa inerente l'attività.

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 11

Principi

1 - Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge a tutte le Società, Gruppi Sportivi, organismi associativi che perseguono finalità formative sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, cittadini non aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva che ne facciano regolare richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative continuative e non.

2 - L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione stessa.

Art. 12

Gli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono:

- a) Palestra – edificio polivalente scuola elementare;
- b) Campo Sportivo;
- c) Campo di calcetto adiacente il centro di aggregazione sociale.
- d) Campo da tennis

Art. 13

Utilizzo degli impianti sportivi comunali

1 - La concessione, sia in uso che in gestione degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale. Gli utenti devono utilizzare gli impianti sportivi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno consentire l'utilizzo, anche parziale, degli impianti sportivi a terzi pena l'immediata decadenza della concessione.

2 - L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, è possibile nelle ore libere da impegni scolastici. Si intende per orario scolastico quello utilizzato dalla scuola secondo l'orario interno d'insegnamento per attività esclusivamente destinate agli utenti della scuola.

3 - Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso, continuativo o temporaneo, dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire in parte le spese vive di manutenzione.

4 - Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e possono essere riviste annualmente adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dalla Giunta Comunale. Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione degli impianti sportivi nelle stagioni successive.

5 - Si intende, per completamente gratuita, la concessione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali alle Amministrazioni Scolastiche e per le attività delle fasi nazionali, regionali, provinciali dei Giochi della Gioventù. L'Amministrazione Comunale, potrà concedere a titolo completamente gratuito gli impianti sportivi, o applicando riduzioni delle tariffe in vigore, quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive.

Art. 14

Revoche

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione d'uso fino a due giorni prima dello svolgimento della gara, per sopravvenute motivate circostanze di pubblica utilità.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendessero necessari per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Art. 15

Alle Società Sportive, la cui attività è volta esclusivamente al settore giovanile, sarà riservato un trattamento agevolato.

Art. 16

L'accesso agli impianti sportivi sarà consentito dietro pagamento della tariffa d'uso:

- Per l'utilizzo periodico stagionale, per l'uso saltuario o periodico di breve durata (massimo 2 mesi) le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'ufficio comunale competente;

Art. 17

La procedura per richiedere, da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto, l'uso continuativo degli impianti sportivi di pertinenza, della domanda di concessione da parte del richiedente su apposito modello.

Inoltre il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa che definisce in dettaglio i termini della concessione.

Art. 18

Gli Enti, gli Organismi, le società, i gruppi o privati cittadini che richiedono l'utilizzo continuativo e non degli impianti, allo scopo di svolgervi la propria attività sportiva, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale regolare domanda redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale competente specificando:

- a) denominazione sociale dell'Ente, Società o privato richiedente la concessione;
- b) numero dei partecipanti;
- c) modalità di utilizzazione degli impianti con l'individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti:
 - giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato e/o degli allenamenti;
 - comunicazione della data esatta d'inizio e conclusione delle attività;
 - il tipo di impianto sportivo scelto;
 - il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa la richiesta di utilizzo;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;

Art. 19

Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti sportivi ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, gli uffici comunali competenti esamineranno tutte le domande pervenute consultando, se necessario, gli utenti per eventuali integrazioni.

In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ai criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo 23.

Art. 20

Le Società, Gruppi Sportivi o cittadini interessati ad ottenere l'uso continuativo degli impianti sportivi, dovranno presentare domanda su apposito modello, entro e non oltre il termine indicato nel precedente articolo 20.

Nella domanda si dovrà specificare quanto previsto dal precedente articolo 21.

Criteri di priorità per l'assegnazione degli impianti sportivi

L'assegnazione dei campi, sia per quanto riguarda l'impianto che il numero delle ore attribuite, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita;
- b) Riferimento alle assegnazioni dell'anno precedente;
- c) Settore giovanile;
- d) Società partecipanti a Campionati Ufficiali (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva);
- e) Società legalmente costituite per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- f) Società di nuova costituzione.
- g) Privati o gruppi non costituiti in Società.

Nel caso in cui più Società intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri sopra indicati.

Se le Società di cui al caso in esame appartengono allo stesso Ente Organizzativo (Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva), per la determinazione delle priorità ci si atterrà ai regolamenti interni delle stesse organizzazioni.

CAMPO DI CALCIO

Art. 21

Le società o i privati che intendono usufruire dei campi per attività saltuarie di qualsiasi tipo (tornei, allenamenti, amichevoli, periodi di preparazione tecnico - atletica etc.), dovranno presentare domanda su apposito modello disponibile presso l'Ufficio comunale competente almeno tre giorni prima. Nella domanda si dovrà indicare quanto previsto dal precedente articolo 21.

Art. 22

Le Società sportive che hanno inoltrato richiesta per lo svolgimento delle gare interne di campionato sul campo comunale di Neoneli, dovranno presentare il calendario riportante la data presunta e l'orario di disputa delle gare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio campionato.

PALESTRA COMUNALE

Art. 23

Al fine di garantire la piena e completa utilizzazione degli impianti sportivi, senza alcuna dispersione di ore, l'Amministrazione Comunale si impegna a formulare in accordo con il Dirigente Scolastico, proposte di orario per quanto concerne le attività di eventuali gruppi sportivi scolastici.

Art. 24

Nello spirito del precedente articolo il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al Comune, ad ogni inizio di anno scolastico, una proposta dettagliata di orario di utilizzo della palestra comunale. Le diverse proposte dovranno essere confrontate e potranno essere modificate in base a comprovate esigenze generali.

Art. 25

L'utilizzo della palestra comunale sarà consentito preferibilmente nei periodi dell'attività scolastica. Nella palestra l'attività per gli allenamenti infrasettimanali e per le partite ufficiali si svolge di norma dal lunedì al sabato, nelle ore compatibili con l'utilizzo scolastico. Ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi, non contenuta nella programmazione annuale, può essere autorizzata dal Sindaco.

CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 26

Nel caso di concessione in gestione, di tutti o di un impianto sportivo, spetta all'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di gestione,

deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore. Le convenzioni per la concessione in gestione degli impianti possono essere stipulate con Associazioni, Società, Enti di Promozione e Federazioni Sportive.

Le convenzioni avranno, comunque, la durata massima di TRE anni; ove del caso, su richiesta del concessionario da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le convenzioni potranno essere rinnovate.

Art. 27

La stipula delle convenzioni per la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

- La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d'opera, la custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e le spese relative al consumo di energia elettrica sono a carico del Concessionario;
- Il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Art.28

Per l'assegnazione in gestione l'Amministrazione Comunale procederà a promulgare apposito bando di gara e, in caso di più richieste relative ad un unico impianto, provvederà a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

- 1) Titolo sportivo;
- 2) Omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
- 3) Consistenza dell'impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare dell'attività giovanile;

A parità di punteggio fra più soggetti richiedenti sarà data la precedenza ai soggetti partecipanti a Campionati Ufficiali delle varie Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva.

Art. 29

Gli impianti sportivi e del tempo libero possono essere concessi in uso, oltre che per manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico e per spettacoli, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.

Nel caso si verificassero concomitanze tra le summenzionate attività e manifestazioni, sarà compito del Sindaco dirimerle a suo giudizio insindacabile, dopo aver sentito, eventualmente, il parere delle società interessate.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 30

I singoli cittadini, le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo richiesto in uso o in gestione.

Art. 31

I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 32

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 33

I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione.

A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

Art. 34

I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.

La concessione, sia occasionale che continuativa, potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento comunale;
- danneggiamento intenzionale e derivante da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;

Art. 35

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza, ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

In caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- 1) compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza, ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.

- 2) assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- 3) provvedere al servizio sanitario.

Art. 36

L'utilizzo degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso ai concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo prima, durante e dopo la manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza o della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori.

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 37

Gli impianti sportivi sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione.

In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere all'Amministrazione Comunale, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 38

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 39

La concessione dei beni comunali per qualsiasi attività, in uso a terzi continuativa o temporanea, devono prevedere a carico del concessionario:

- a) L'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo.
- b) L'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria.

- c) Il pagamento delle utenze.
- d) Il pagamento delle spese di gestione.
- e) La stipulazione dell'assicurazione contro i danni.
- f) La restituzione dei locali nella loro integrità e pulizia, salvo il normale deperimento d'uso.
- g) Fideiussione e/o cauzione.

PROCEDURE DI ALIENAZIONE

Art. 40

Beni alienabili

1. Sono alienabili:
 - a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del comune di Neoneli.
 - b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
 - c) i beni del demanio comunale cui sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione.
2. L'individuazione dei beni da porre in vendita dovrà avvenire con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale di norma da presentare in allegato alla proposta di bilanci preventivo o in sede di riequilibrio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) beni cui sia cessata la demanialità o si avvenuto meno il pubblico interesse all'utilizzo dei medesimi;
 - b) beni a bassa redditività o gestione particolarmente onerosa
 - c) beni sui quali sono richiesti grossi interventi manutentivi
3. Restano comunque esclusi dalla alienazione gli immobili e/o i complessi immobiliari di completa proprietà dell'amministrazione comunale vincolati ai sensi della L. 1089/39.

Art. 41

Procedure di alienazione

1. All'alienazione degli immobili che siano liberi da persone e da cose si procede di norma mediante pubblico incanto o asta pubblica, secondo le procedure di cui all'art. 73 lett. C) del R.D. 23/05/1924 n. 827.
2. Per tali beni è ammessa la trattativa privata al prezzo di stima fissato per l'asta pubblica qualora gli esperimenti della stessa siano andati deserti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti sportivi, l'Amministrazione comunale può emanare norme supplementari o disposizioni transitorie.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione che deve avvenire entro e non oltre i cinque giorni successivi all'esecutività del provvedimento che l'ha approvato.
